



# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale

Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA

Indirizzo di PEI: [statesercito@esercito.difesa.it](mailto:statesercito@esercito.difesa.it) - Indirizzo di PEC: [statesercito@postacert.difesa.it](mailto:statesercito@postacert.difesa.it)

Allegati: n. 3 (tre)  
Annessi: //

00187 Roma,  
Ten.Col. Carlo TRAVAGLIO, 3.7702  
[carlo.travaglio@esercito.difesa.it](mailto:carlo.travaglio@esercito.difesa.it)

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^

Seg. f. n.:

- a. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0048718, in data 09-03-2020;
- b. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0054411, in data 18-03-2020;
- c. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0055432, in data 20-03-2020;
- d. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0073025, in data 29-04-2020;
- e. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0147463, in data 11-09-2020;
- f. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0148971, in data 15-09-2020;
- g. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0156879, in data 25-09-2020;
- h. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0171699, in data 15-10-2020;
- i. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0176692, in data 22-10-2020;
- j. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0183576, in data 29-10-2020;
- k. f. n. M\_D E0012000 REG2020 0190775, in data 06-11-2020.

^^

1. Nell'ambito delle attività finalizzate alla gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si richiama l'attenzione sui contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 (scheda di sintesi in allegato "B").
2. Al riguardo, si evidenzia che il provvedimento in argomento ha:
  - adeguato le misure di sicurezza entro le quali devono svolgersi le diverse attività sociali per il periodo compreso tra il 4 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2021 (cit. scheda in allegato "B");
  - introdotto ulteriori misure di restrizione agli spostamenti per il periodo delle festività natalizie (21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021) valide per l'intero territorio nazionale (scheda di approfondimento in allegato "C").
3. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine  
**IL CAPO REPARTO in s.v.**  
**(Gen.B. Gaetano LUNARDO)**

**ELENCO INDIRIZZI**

A COMANDO TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.	<u>SEDE</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>

Diramazione interna

III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
VI REPARTO SISTEMI C5I	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE SICUREZZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE PROMOZIONE, PUBBLICISTICA E STORIA	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
DIREZIONE DI INTENDENZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>SEDE</u>
UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE E CONTENZIOSO	<u>SEDE</u>



**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale**  
**Ufficio Condizione Militare**

**DPCM 3 dicembre 2020.**  
**Aspetti d'interesse.\***

**SCHEDA**

Limitazioni/ restrizioni	DPCM 3 dicembre 2020 (in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021)
<b>Protezioni delle vie respiratorie</b>	<p>Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto <b>obbligo</b> sull'intero territorio nazionale di <b>avere sempre con sé dispositivi di protezioni delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli</b> nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e con esclusione dei predetti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;</li> <li>- per i bambini di età inferiore ai 6 anni;</li> <li>- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.</li> </ul> <p>L'uso della mascherina è raccomandato anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.</p> <p>L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.</p>
<b>Mobilità</b>	<p>Obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio e di contattare il proprio medico curante.</p> <p>Il provvedimento conferma sostanzialmente l'impianto del DPCM precedente in materia di spostamenti (suddivisione del territorio in fasce sulla base della gravità e del livello di rischio) e introduce <b>ulteriori misure di restrizione su tutto il territorio nazionale per il periodo delle festività natalizie compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (scheda di approfondimento in Allegato "C").</b></p>
<b>Assembramenti</b>	<p>L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
<b>Lavoro agile e flessibilità nelle P.A.</b>	<p>Le Pubbliche Amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di <b>lavoro agile</b>, compatibili con le potenzialità organizzative e comunque in misura non inferiore alla percentuale del 50%<sup>1</sup> del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.</p> <p>Nei confronti dei dipendenti con figli conviventi minori di sedici anni, in quarantena obbligatoria o in didattica a distanza, il dirigente adotta ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;</p> <p>Le Pubbliche Amministrazioni, dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario.</p> <p>In caso di attivazione dello "<b>scenario di tipo 4</b>" i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono <b>indifferibili</b> e che richiedono <b>necessariamente</b> tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza, presta la propria attività lavorativa in modalità agile.</p>
<b>Attività sportiva/motoria</b>	<p>È consentito svolgere <b>attività sportiva o attività motoria all'aperto</b>, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di 1 metro per ogni altra attività.</p> <p>Lo <b>svolgimento degli sport di contatto</b>, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se <b>aventi carattere ludico-amatoriale</b>;</p> <p>Sono sospese le attività di <b>palestre, piscine<sup>2</sup>, centri natatori</b>, centri benessere, centri termali; l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.</p> <p>Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei <b>centri di addestramento</b> e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p>

\* Evidenziate in giallo le varianti apportate al precedente DPCM del 3 novembre 2020.

<sup>1</sup> Percentuale prevista dall'art. 263, co. 1 del D.L. n. 34/2020.

<sup>2</sup> A cura del COMFORDOT gli eventuali adeguamenti relativi alle attività afferenti alla formazione.

	<p>In caso di attivazione dello “<b>scenario di tipo 4</b>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono sospese tutte le attività sportive di base e le attività motorie svolte nei centri sportivi pubblici e privati all’aperto;</li> <li>- sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;</li> <li>- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;</li> <li>- è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.</li> </ul>
<b>Partecipazione a eventi sportivi</b>	<p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti <b>di preminente</b> interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.</p>
<b>Manifestazioni e accesso ai luoghi della cultura</b>	<p>È consentito lo svolgimento di <b>manifestazioni pubbliche in forma statica</b>, a condizione che, nel corso di esse, siano <b>osservate le distanze sociali</b> prescritte.</p> <p>Sono sospesi gli <b>spettacoli</b> aperti al pubblico in <b>sale teatrali</b>, <b>sale da concerto</b>, <b>sale cinematografiche</b> e in altri spazi anche all’aperto.</p> <p>Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei <b>musei</b> e degli altri istituti e luoghi della cultura, <b>ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.</b></p> <p>Con riguardo alle <b>abitazioni private</b> è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.</p>
<b>Attività convegnistiche, congressuali, cerimonie pubbliche e riunioni</b>	<p>Sono sospese tutte le attività <b>convegnistiche</b> o <b>congressuali</b>, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.</p> <p>Le <b>cerimonie pubbliche</b> si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.</p> <p><b>Nelle pubbliche amministrazioni le riunioni</b> si svolgono in <b>modalità a distanza</b>, salvo la sussistenza di motivate ragioni.</p>
<b>Misure di informazione e prevenzione</b>	<p><b>Nelle pubbliche amministrazioni</b> e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, <b>sono messe a disposizione</b> degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, <b>soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.</b></p>
<b>Attività di Formazione e Concorsi</b>	<p>Sono consentite le attività didattico-formative degli istituti di formazione dei Ministeri dell’Interno, della Difesa e del MEF.</p> <p><b>Le amministrazioni di appartenenza, possono rideterminare<sup>3</sup> le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione</b> e di quelli a carattere universitario del personale delle F. di P. e <b>delle F.A.</b>, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza per la durata dello stato di emergenza epidemiologica.</p> <p>Le assenze dai predetti corsi connessi al fenomeno COVID-19 non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi.</p>
<b>Attività di servizi</b>	<p><b>Fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00,</b> nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli <b>esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili,</b> a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di <b>prodotti agricoli e florovivaistici,</b> tabacchi ed edicole.</p> <p>Le attività dei servizi di ristorazione<sup>4</sup> sono consentite dalle ore 5 sino alle 18 con consumo al tavolo, con un massimo di 4 (quattro) persone, salvo che siano tutti conviventi; resta consentita <b>senza limiti di orario</b> la ristorazione negli <b>alberghi</b> e in <b>altre strutture ricettive</b> limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati<sup>5</sup>. <b>Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.</b></p> <p>Sono consentiti i servizi alla persona/le attività delle strutture ricettive a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.</p> <p>In caso di attivazione degli “<b>scenari di tipo 3 e 4</b>”, sono sospese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le attività dei servizi di ristorazione<sup>6</sup>;</li> <li>- le attività inerenti i servizi alla persona<sup>7</sup>.</li> </ul>

<sup>3</sup> Con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti. Al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, sia per le procedure concorsuali che per lo svolgimento dei corsi di formazione, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

<sup>4</sup> Tra le quali bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

<sup>5</sup> Ad eccezione dei servizi organizzati con consegne a domicilio o asporto con divieto di consumazione sul posto consentiti fino alle ore 22.

<sup>6</sup> Ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio e dei servizi organizzati con consegne a domicilio o asporto con divieto di consumazione sul posto consentiti fino alle ore 22.

<sup>7</sup> Tra le quali parrucchieri, barbieri ed estetisti.

<b>Limitazione agli spostamenti da e per l'Estero</b>	<p>Sono previste limitazioni all'ingresso/transito sul territorio nazionale differenziate in base al Paese di provenienza.</p> <p>Le persone fisiche che entrano in Italia sono, in linea di massima, obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, laddove previsto.</p> <p>Le persone che hanno soggiornato all'estero nei giorni compresi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 per motivi diversi da quelli indicati all'articolo 6, comma 1 (ad es. esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute esigenze di studio ecc.), al rientro, devono svolgere il periodo di quarantena.</p> <p>Specifiche deroghe alle disposizioni generali sono previste per il personale militare e delle forze di polizia nell'esercizio delle loro funzioni.</p>
<b>Impiego delle F.A.</b>	<p>Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali.</p>
<b>Disposizioni finali</b>	<p>Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del <b>4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021<sup>8</sup>.</b></p> <p>Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.</p>

<sup>8</sup> Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lett. a) si applicano a decorrere dal 10 dicembre 2020. Fino al 9 dicembre 2020 continua ad applicarsi l'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020.



**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici**  
**ed Economici del Personale**

**DPCM 3 dicembre 2020.**  
**Sintesi delle misure di contenimento**  
**relative agli spostamenti.**

N.	AREA	SPOSTAMENTI
1	<b>GIALLA</b>  (Regioni collocate in uno scenario di "tipo 2") "coprifuoco" dalle 22 alle 5	Dalle ore 22 alle 5 (per il 1° gennaio alle ore 7) consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- comprovate esigenze lavorative;</li> <li>- situazioni di necessità</li> <li>- motivi di salute.</li> </ul> Resta fortemente raccomandato, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- esigenze lavorative e di studio;</li> <li>- motivi di salute;</li> <li>- situazioni di necessità;</li> <li>- svolgere attività o fruire di servizi non sospesi.</li> </ul>
2	<b>ARANCIONE</b>  (Regioni collocate in uno scenario di "tipo 3" di elevata gravità e da un livello di rischio alto)  "coprifuoco" dalle 22 alle 5	È vietato ogni spostamento in entrata/uscita dai territori, salvo che siano motivati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- comprovate esigenze lavorative;</li> <li>- situazioni di necessità;</li> <li>- motivi di salute.</li> </ul> Sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione salvo che siano motivati per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- comprovate esigenze lavorative e di studio;</li> <li>- motivi di salute;</li> <li>- situazioni di necessità;</li> <li>- svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</li> </ul> Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. <u>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</u> Il transito sui citati territori, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.
3	<b>ROSSA</b>  (Regioni collocate in uno scenario di "tipo 4" di massima gravità e da un livello di rischio alto)	È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- comprovate esigenze lavorative</li> <li>- situazioni di necessità;</li> <li>- motivi di salute.</li> </ul> Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza <u>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</u> Il transito sui citati territori, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

**MISURE AGGIUNTIVE CHE SI APPLICANO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 21 DICEMBRE E IL 6 GENNAIO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE A PRESCINDERE DAL COLORE DELL'AREA**

N.	PERIODO	SPOSTAMENTI
1	21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021	Divieto di spostamento in entrata o uscita tra territori di <b>regioni</b> diverse o province autonome (inclusi gli spostamenti verso le seconde case fuori regione o provincia autonoma). <b>Sono consentiti</b> gli spostamenti motivati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- comprovate esigenze lavorative;</li> <li>- situazioni di necessità;</li> <li>- motivi di salute;</li> <li>- <b>rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.</b></li> </ul>
2	25, 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021	Divieto, altresì, di spostamento tra <b>comuni</b> diversi (inclusi gli spostamenti verso le seconde case ubicate in comuni diversi) <b>Sono consentiti</b> gli spostamenti motivati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- comprovate esigenze lavorative;</li> <li>- situazioni di necessità;</li> <li>- motivi di salute;</li> <li>- <b>rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.</b></li> </ul>